

ESENZIONE IMU ACCONTO 2020 ART 177 DECRETO RILANCIO – SETTORE TURISMO

La disposizione è contenuta nell'art. 177 del DL 34/2020, che disciplina l'esenzione dal versamento dell'acconto IMU 2020 per:

1. gli **immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali**, nonché gli **immobili degli stabilimenti termali**;

2. gli **immobili rientranti nella categoria catastale D/2** e gli **immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane**, degli **affittacamere** per brevi soggiorni, delle **case e appartamenti per vacanze**, dei **bed & breakfast**, dei **residence** e dei **campeggi**, a condizione più evidente è che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Il soggetto passivo IMU dovrà essere contemporaneamente proprietario degli immobili oggetto delle attività individuate e titolare dell'attività esercitata.

Se gli immobili sono posseduti da più soggetti e non tutti soddisfano le appena citate condizioni, quest'ultimi pagheranno l'imposta dovuta nelle classiche modalità.

Il contribuente dovrà verificare e documentare la rispondenza delle autorizzazioni rilasciate dal competente ufficio in materia, rispetto all'esercizio dell'attività di cui trattasi e dimostrare/dichiarare lo svolgimento dell'attività nell'immobile per il quale si applica l'esenzione (potrebbe accadere che il soggetto possieda più immobili a diverso titolo e solo in alcuni svolga tale tipo di attività).

Laddove fossero rispettate tutte le condizioni, è evidente che il contribuente potrebbe beneficiare dell'esenzione al versamento IMU in acconto 2020 come disposto dalla norma richiamata.

Si ritiene, in virtù di norma di recente introduzione che gli interessati debbano presentare comunicazione documentata per accedere al beneficio, utilizzando, per ora e fino a prossimi probabili indicazioni e chiarimenti, il modello ministeriale della Dichiarazione IMU da presentare entro la scadenza per esso previsto